

Genova, 12 aprile 2019

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 5/2019

**OGGETTO: VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 2, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 17 GIUGNO 2014.**

## 1. PREMESSA

Da mercoledì 10 aprile 2019 nell'Area Riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile calcolare l'imposta di bollo da due euro che è stata applicata nelle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019, per operazioni non soggette a Iva per importi superiori a 77,47 euro. Dal sito, poi, è possibile prelevare il modello F24 già compilato con il nuovo codice tributo 2521 o, in alternativa, è possibile effettuare il pagamento direttamente dal sito.

## 2. VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Ricordiamo l'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2019, il quale prevede, che *"...Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate (...)"*

La suddetta disposizione si applica alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.

Come cita il decreto la scadenza del pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche è di regola il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento, quindi, per il primo trimestre 2019 sarà il 23 aprile, considerando festivi il 20, 21 e il 22 aprile.

Nel portale “Fatture e Corrispettivi” oggi possiamo trovare una sezione appositamente dedicata a tale adempimento. A tale sezione si accede, tramite le credenziali personali Entratel/fisconline del soggetto passivo, selezionando all’interno dell’area “consultazione” la voce “fatture elettroniche e altri dati iva” e poi “pagamento imposta di bollo”

Il sistema consente la visualizzazione dei dettagli dell’imposta dovuta in relazione al trimestre di riferimento, per ciascuna delle partite IVA che sono associate al soggetto, in qualità di cedente, e pone in evidenza il numero di documenti emessi (consegnati o messi a disposizione nel trimestre di riferimento) e il totale dell’imposta calcolata come somma dei valori indicati nelle singole fatture.

Va sottolineato, peraltro, come sia consentita la modifica del numero di documenti, rispetto a quello proposto dal servizio. In tal caso il sistema procederà al calcolo dell’importo sulla base dell’ammontare dichiarato dall’utente, moltiplicato per l’imposta dovuta per ciascun documento (2 euro). Si tratta di un’importante funzionalità, che sembrerebbe poter consentire di ovviare all’eventuale mancata valorizzazione del campo “Dati Bollo” nei file fattura.

Definito l’importo sarà possibile procedere al pagamento. Il portale proporrà una mascherina contenente la partita IVA e il codice fiscale del soggetto passivo, l’anno e il trimestre di riferimento, il numero di documenti emessi e il totale dell’imposta riportata sui documenti, ma, anche, il numero dei documenti dichiarati e l’imposta di bollo calcolata sulla base degli stessi. Il soggetto passivo potrà scegliere se procedere al pagamento mediante addebito su conto corrente bancario o tramite “F24” o “F24EP”.

Nel primo caso sarà necessario inserire l’IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente. Sarà, quindi, possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull’apposito pulsante.

Dopo che il sistema avrà effettuato i controlli sulla correttezza formale dell’IBAN, al soggetto passivo sarà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.

In alternativa all’addebito sul conto corrente, è possibile procedere al versamento a mezzo modello “F24” o “F24EP”, stampando il modello precompilato predisposto dal sistema.

Con la risoluzione dell’Agenzia Entrate del 9 aprile 2019, n. 42/E sono stati istituiti i codici tributo distinti in relazione al periodo di competenza:

- 2521: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre
- 2522: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre
- 2523: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre
- 2524: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche del quarto trimestre
- 2525: eventuali sanzioni sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
- 2526: eventuali interessi sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche



In sede di compilazione del modello "F24", i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "anno di riferimento" dell'anno cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".

Quanto al modello "F24 Enti pubblici", dovrà essere indicato nella sezione "dettaglio versamento" i seguenti dati:

- nel campo "sezione", il valore "F" (Erario);
- nel campo "codice tributo/causale", uno dei suddetti codici tributo;
- nel campo "riferimento A", nessun valore;
- nel campo "riferimento B", l'anno cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".

Per l'imposta di bollo applicata sulle fatture elettroniche emesse nel fino al 31 dicembre 2018 il pagamento può avvenire solo tramite F24 entro il 30 aprile 2019. Questa scadenza annuale, in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (il 29 aprile negli anni bisestili), rimarrà applicabile per il pagamento dell'imposta di bollo sui libri e registri tenuti con modalità informatica, utilizzati durante l'anno.

Il Modello F24 dovrà essere compilato con i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 106/E del 2 dicembre 2014 e n. 32/E del 23 marzo 2015, quali:

- 2501: relativo all'Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari;
- 2502: relativo alle eventuali sanzioni sull'Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari

### **3. RIADDEBITO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AL CLIENTE**

Infine ricordiamo, che, se la fattura prevede l'applicazione della marca da bollo da due euro, il costo della marca può essere addebitato in fattura al cliente, in base agli accordi commerciali, con esclusione da Iva, ai sensi dell'articolo 15 comma 1, punto 3 del Dpr 633/1972, a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte. In questi casi, però, l'F24 dei bolli che viene pagato non può essere «intestato» al singolo cliente, ma all'emittente. Si ritiene che l'esclusione dall'Iva del riaddebito sia possibile, comunque, anche in assenza di un documento di spesa (l'F24) formalmente «a nome» del cliente (documento che solitamente viene richiesto in caso di rimborso spese in nome e per conto del cliente). Si arriva a questa conclusione, basandosi sulla risoluzione 22 maggio 1989, n. 550494 che tratta dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per conto dei clienti (si veda anche la nota della Fondazione accademia romana di ragioneria del 17 dicembre 2014 n. 17).

\*\*\*\*\*

Lo Studio resta a disposizione per fornire ogni assistenza o chiarimento qualora si rendesse necessario.

**STLex Studio Legale Tributario**

